



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 89 del 10/08/2017

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4 DEL D. LGS.18/08/2000, NR. 267, DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN LATTINE, NONCHÉ IN BOTTIGLIE IN PLASTICA CHIUSE, IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'ASSUNTA

PREMESSO che dal 12 al 16 agosto 2017 il centro abitato di Grazie verrà interessato dallo svolgimento della tradizionale festa dell'Assunta;

ATIESO che la suddetta festa richiamerà nel centro abitato di turisti e di persone provenienti da paesi limitrofi e saranno pertanto caratterizzati da un elevato afflusso di persone;

CONSIDERATO che:

- l'affluenza di un gran numero di persone implica l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- la prevedibile imponente affluenza di detto afflusso, comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti volti alla tutela di tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine e alla sicurezza e che, pertanto, è opportuno prevenire i possibili danni derivanti da un uso improprio di tutti i contenitori di vetro, nonché la dispersione, nelle aree di consumo delle stesse, di numerose bottiglie di vetro che, in caso di frantumazione, potrebbero costituire una seria fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

RILEVATO altresì che:

- si rende necessario, in occasione della festa in oggetto, adottare delle misure allo scopo di tutelare le persone da possibili danni e/o lesioni derivanti dall'utilizzo di bottiglie in vetro o in plastica chiuse e di lattine, che, peraltro, se utilizzate in presenza di un gran numero di persone, possono determinare altresì un panico generalizzato e non controllabile, come purtroppo recentemente già accaduto;
- l'art.70 della Legge regionale della Lombardia 6 febbraio 2010 nr. 6 prevede, al comma 1, il divieto di somministrare bevande superalcoliche durante manifestazioni sportive, culturali o musicali all'aperto;

ATTESA la necessità di garantire che gli eventi programmati si svolgano regolarmente nelle condizioni più idonee per la sicurezza degli avventori e dei cittadini in generale;

CONSIDERATO inoltre che:

- in riferimento a tale contesto, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha ritenuto necessario, alla luce anche dell'attuale scenario internazionale, disporre un'adeguata strategia a tutela della sicurezza, elencando le specifiche misure da adottare per i luoghi interessati, ad integrazione dei dispositivi a valenza generale;
- in particolare, tra le misure individuate in vista dei predetti eventi, il Comitato Provinciale ha ritenuto necessario vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica chiuse;

RITENUTO che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza sociale si rende indispensabile, nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica chiuse, nei luoghi interessati dai predetti eventi;

RICHIAMATA la circolare del Capo della Polizia nr. 555/0P/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

VISTI:

- l'art. 54, 4 comma del D.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, come modificato dal D.L. nr. 14 del 20/02/2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017, nr. 48;
- la legge 30 marzo 2001, nr.125;
- l'art.7 bis del D.lgs. nr. 267/2000;
- l'art. 70 della L.R. 6/2010;

Avendo dato comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Mantova poiché adottata nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. nr. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, in tutti il centro abitato di Grazie, in occasione della tradizionale festa dell'Assunta dalle ore 12.00 del 11 agosto 2017 alle ore 12.00 del 17 agosto 2017, quanto segue:

- E' vietata la vendita per asporto di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro o in lattine, ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, di attività di commercio su area pubblica, di attività artigianali del settore alimentare e di altri punti di ristoro situati nell'area sopra citata;
- È consentita la vendita di bevande in bottiglie di plastica esclusivamente senza tappo.
- È fatto comunque divieto di somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, così come previsto dall'art. 70 della L.R. 6/2010 E' vietato portare con sé, consumare e/o abbandonare nella suddetta area contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o contenitori simili;
- Gli esercizi abilitati alla ristorazione nella suddetta area (ristoranti, pizzerie, ecc.) potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande servite ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini di cui sopra;
- E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della festa, bevande soggette ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle alle presone, anche se a titolo gratuito;
- E' consentita la somministrazione ed il consumo delle bevande in contenitori di vetro o in lattine solo all'interno dei locali;

- Ai gestori di cui sopra è fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile tale ordinanza od i contenuti della medesima;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- al Prefetto
- al Questore
- al Comando della Polizia Locale
- al Comando provinciale dei Carabinieri
- al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita in base all'articolo 650 del codice penale.

INFORMA

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Curtatone, 10/08/2017

Il Sindaco
BOTTANI CARLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)